



**SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI
RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE (CPV 98380000-0)
CAPITOLATO TECNICO**

ART.1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Presente documento integra le *Condizioni generali di contratti per la prestazione di servizi* del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nella disciplina dell'esecuzione dell'appalto.

ART. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di cattura, custodia e mantenimento dei cani randagi rinvenuti sul territorio comunale, come descritto nei successivi articoli.

ART.3 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

INTERVENTI DI CATTURA

Gli interventi di cattura dei cani randagi potranno essere richiesti esclusivamente da uno dei seguenti soggetti:

- Comando di Polizia Locale
- Operatori dell'Ufficio Tecnico Comunale
- Servizio Veterinario dell'A.S.L. CN1
- Forze di Polizia dello Stato operanti sul territorio comunale

Tali interventi di cattura dovranno essere segnalati al Servizio Veterinario locale, che provvederà all'espletamento delle mansioni di competenza, ai sensi dell'Art.4 del D.P.G.R. 11 novembre 1993, n.4359.

PERIODO DI OSSERVAZIONE

A seguito di cattura, gli animali dovranno essere trasportati presso il Canile Sanitario di Cuneo. Nella predetta struttura si provvederà a verificare se il cane è dotato di dispositivo di identificazione, ed in caso affermativo sarà rintracciato il legittimo proprietario e l'animale sarà restituito allo stesso, previo pagamento delle spese di cattura e mantenimento.

Ai cani privi di dispositivo di identificazione ne sarà apposto uno a cura del Servizio Veterinario, a nome del Comune di Centallo.

Successivamente i cani saranno sottoposti ai previsti interventi profilattici.

Per i cani vittime di traumi o con altri problemi sanitari, il Servizio Veterinario effettuerà un primo accertamento e, qualora il Comune di Centallo non fosse contattabile e solo in casi di urgenza o forme gravi, somministrerà le cure necessarie anche previa consulenza specialistica.

Eventuali successivi interventi dovranno essere concordati con il Comune di Centallo.

Le spese sostenute saranno liquidate al Canile Sanitario dal Comune di Centallo.

CUSTODIA E MANTENIMENTO

Decorso il periodo di osservazione, i cani intestati al Comune di Centallo, ed eventualmente quelli intestati a soggetti privati qualora il proprietario non provvedesse al ritiro, dovranno essere trasferiti nella struttura dell'operatore economico.

Le spese relative ai giorni di permanenza saranno a carico, a seconda dei casi, del Comune di Centallo o del proprietario del cane, se individuato.

L'operatore economico dovrà promuovere e favorire con tutti i mezzi l'affidamento dei cani, valutando preventivamente le modalità di detenzione in funzione anche della tipologia di cane.

Dovranno essere inserite le fotografie dei cani sul sito regionale ARVET PIEMONTE, con le principali caratteristiche degli animali.

Dovrà essere instaurata una collaborazione con le associazioni animaliste al fine di favorire le adozioni.

Entro un mese dalla stipula del contratto, il gestore dovrà comunicare l'avvenuta convenzione con veterinario professionista per l'esecuzione delle visite sanitarie regolari e l'assistenza zoiatrica urgente.

RICONSEGNA DEI CANI CATTURATI AI LEGITTIMI PROPRIETARI

Ai sensi dell'art.6 della L.R. 13 aprile 1992, n.20, si conviene che, riguardo i cani riconsegnati ai legittimi proprietari, tutte le spese di cattura, custodia e mantenimento devono intendersi a carico esclusivo dei proprietari stessi.

Qualora la richiesta di pagamento da parte del gestore, all'atto della riconsegna, non abbia esito positivo, l'operatore economico documenterà, con comunicazione scritta al Comune di Centallo, gli estremi del proprietario e l'importo delle somme dovute.

Il Comune di Centallo, secondo le modalità previste dalla legge, provvederà al recupero delle somme dovute.

Fatto salvo il rimborso delle spese, al proprietario che rifiuti il ritiro dell'animale saranno applicate le sanzioni previste dalla legge.

AFFIDAMENTO DEI CANI

L'affidamento dei cani presenti nella struttura è totalmente gratuito.

I cani possono essere affidati a terzi, secondo le modalità di legge, solo in presenza del prescritto microchip.

Al fine di facilitare l'affidamento dei cani, l'operatore economico ha facoltà, anche per tramite delle associazioni riconosciute con finalità di tutela degli animali da affezione, senza richiedere ulteriori autorizzazioni, di attuare attività di promozione (mostre, manifestazioni, ecc.) all'interno delle strutture di permanenza degli animali.

L'operatore economico è tenuto a garantire la massima collaborazione con i rappresentanti delle associazioni riconosciute dalla legge e finalizzate alla tutela degli animali da affezione, che, sulla base di intese locali, potranno collaborare a vario titolo, non oneroso, per la tutela del benessere degli animali presenti nelle strutture e per seguire le pratiche di affidamento.

Gli affidi dovranno essere registrati nella banca dati regionale ARVET, con il relativo trasferimento a nuovo proprietario.

OSSERVANZA DELLE LEGGI IN MATERIA DI TUTELA DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE

L'operatore economico si impegna alla stretta osservanza di tutte le normative vigenti in materia di tutela degli animali da affezione, assumendosene la piena responsabilità.

In particolare, si impegna a rispettare tutte le prescrizioni sanitarie impartite dalla A.S.L. CN1 in materia di igiene, sicurezza sul lavoro, pulizia, profilassi veterinaria e tutela del benessere animale.

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

L'operatore economico dovrà garantire l'apertura al pubblico in orari fissi ed almeno per 15 (quindici) ore settimanali, di cui almeno 4 (quattro) dovranno essere garantite in giorni festivi e prefestivi.

ACCESSIBILITÀ ALLE ISPEZIONI

Il canile dovrà essere accessibile a verifiche ed ispezioni da parte dei funzionari comunali e degli incaricati degli Enti Pubblici aventi titolo in materia di tutela degli animali da affezione.

TERMINI ECONOMICI

Il servizio prevede un importo forfettario relativo alla cattura del singolo animale, oltre ad un costo di mantenimento giornaliero.

Il costo giornaliero per la custodia ed il mantenimento non verrà applicato, nei primi trenta giorni di vita, per i cuccioli nati da cagne catturate gravide che partorissero successivamente alla cattura.

Non saranno dovuti oneri supplementari rispetto al costo giornaliero unitario pattuito ed ai costi sopra indicati, ad eccezione di eventuali interventi chirurgici, previa presentazione di preventivo di spesa, e fatte salve le urgenze relative al recupero di animali feriti o simili, che dovranno comunque essere tempestivamente comunicate.

Le catture e gli interventi chirurgici dovranno essere documentati dal gestore sul resoconto redatto alla fine di ogni mese, unitamente al dettaglio del numero di cani ospitati, ed il saldo avverrà sulla base di fatturazione mensile.

ART.4 – DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dal 01/01/2025.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

ART.5 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il direttore dell'esecuzione del contratto coincide con il responsabile unico del progetto.

ART.6 – VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Sono, ammesse, nel limite del 20% eccedente l'importo del contratto, le varianti in corso d'opera rese necessarie per fatti verificatisi durante l'esecuzione del contratto, per rinvenimenti imprevisi o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del servizio e per il perseguimento degli obiettivi del contratto.

ART.7 – VERIFICA DI CONFORMITÀ

La verifica di conformità sarà sostituita da una attestazione di regolare esecuzione, redatta dal responsabile unico del procedimento, entro 30 giorni dall'ultimazione delle prestazioni, a seguito di verifica della rispondenza, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, delle attività eseguite con l'oggetto del contratto.

ART.8 – PENALI IN CASO DI RITARDO

In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare al fornitore delle penali, in misura giornaliera, variabili a seconda della gravità del caso, da un minimo dello 0,3‰ ad un massimo dell'1‰ dell'ammontare netto contrattuale. In ogni caso le penali non supereranno, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

L'eventuale applicazione delle penali non esime il fornitore dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

Il responsabile unico del progetto, con nota indirizzata al responsabile del servizio, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del responsabile del servizio, avverso la quale il fornitore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro tre giorni dal ricevimento della stessa.

Resta in ogni caso ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla ditta appaltatrice e di affidarla, anche provvisoriamente, ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro quindici giorni dalla notifica della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine, la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale dal corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro dieci giorni dalla comunicazione del suo utilizzo, pena la risoluzione del contratto.

ART.9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art.122 del *codice dei contratti*, anche nelle ipotesi di seguito elencate. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha il diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo P.E.C. al domicilio eletto dal fornitore. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a cinque giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni. Decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- Frode nell'esecuzione dell'appalto
- Mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente atto
- Manifesta incapacità nell'esecuzione dell'appalto
- Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro
- Reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto
- Cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste
- Utilizzo di personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto
- Concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del fornitore
- Inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.136
- Ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art.1453 del codice civile

Ove si verificano deficienze ed inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Nelle procedure di affidamento di cui all'art.50 c.1 lett.b) del *codice dei contratti*, di importo inferiore ad Euro 40.000,00, gli operatori economici sono ammessi ad attestare, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante si riserva di verificare le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Quando, in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento

ART.10 – RECESSO

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte del fornitore possano essere vantate pretese, salve che per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno trenta giorni solari da notificarsi al fornitore a mezzo P.E.C.

In caso di recesso il fornitore ha diritto al pagamento, da parte dell'amministrazione, delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste dal contratto.

ART.11 – PAGAMENTI

Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato entro trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al Codice Univoco Ufficio UFKXC0.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale del fornitore.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o Poste Italiane S.P.A.

A questo proposito, il fornitore deve comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità del servizio. L'accertamento deve concludersi entro trenta giorni dalla consegna dei beni.

Il fornitore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente contratto.

Il codice C.I.G., i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore.

Qualora il fornitore non assolva agli obblighi previsti dall'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto, lo stesso si risolverà di diritto ai sensi dell'art.3 c.8 della medesima legge.

ART.12 – CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata, sotto qualsiasi forma, la cessione del contratto.

ART.13 – CONTRATTO

Il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio.

Fanno carico al fornitore tutte le spese necessarie per la stipula del contratto.

ART.14 – NUOVE CONVENZIONI CONSIP S.P.A. O DELLA C.U.C. REGIONALE

In conformità a quanto disposto dall'art.1 c.7 del D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito con Legge 7 agosto 2012, n.135, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora il fornitore non sia disposto ad una revisione del prezzo dell'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni CONSIP S.P.A. ovvero della centrale di committenza regionale rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione e fissando un preavviso non inferiore a quindici giorni.

In caso di recesso, l'amministrazione provvederà a corrispondere il compenso per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.

ART.15 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI PER I DIPENDENTI PUBBLICI

Gli obblighi di condotta previsti dal Regolamento comunale "*Codice di condotta dei dipendenti del Comune di Centallo*", approvato con D.G.C. 29 gennaio 2016, n.11, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto.

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni al sopra indicato Regolamento da parte dei collaboratori dell'impresa contraente. L'amministrazione comunicherà all'impresa aggiudicataria l'indirizzo URL del sito istituzionale in cui il menzionato regolamento è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente".

ART.16 – FORO COMPETENTE

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, il fornitore dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.

Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il Tribunale di Cuneo.

Centallo, 08/01/2025

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

SCICOLONE Dott. Filippo Davide

(firmato digitalmente)